Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 del 3 giugno 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni adottate dalla giunta regionale riguardanti aree di particolare interesse ambientale ubicate in ambiti territoriali della regione.

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000. — *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cunetta raccolta acque superficiali su tratti delle strade per Val di Sacco e per Frassuolo da parte del consorzio Montano Grosino.* (Deliberazione n. VI/48691) *Pag.* 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 13 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per attività di ricerca materiale di cava da parte della ditta Vendulee & C.* (Deliberazione n. VI/49000) .... » 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parziale ricostruzione fabbricato adeguamento igienico-sanitario da parte dei signori Corbellini Bruno e Isabella Francesca.* (Deliberazione n. VI/49067) .... » 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di demolizione porzione di autorimessa e costruzione scivolo di accesso da parte del sig. Bormetti Gianvittorio.* (Deliberazione n. VI/49069) .... » 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edificio agricolo e con annessa abitazione da parte della sig.ra Cusini Marietta.* (Deliberazione n. VI/49066) .... » 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale uso stalla e fienile da parte del sig. del Fante Dario.* (Deliberazione n. VI/49075) .... » 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione mediante piano di recupero da parte dei signori Pedroncelli Andrea, Tavani Savina, Pedroncelli Marisa.* (Deliberazione n. VI/49074) .... » 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Certosa di Pavia dall'ambito territoriale n. 10, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collegamento pedonale tra il parcheggio e il piazzale del monumento e la costruzione di un nuovo svincolo stradale da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49077) .... *Pag.* 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione per delimitazione aree di osservazione per il controllo degli ecosistemi di riserva naturale del Giovetto da parte della riserva naturale boschi del Giovetto.* (Deliberazione n. VI/49073) .... » 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gianico dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno da parte della sig.ra Gabrieli Maria Angela.* (Deliberazione n. VI/49071) .... » 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico-sanitario Malga Cascinetto da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49070) .... » 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ascensore esterno e tunnel per accesso automezzi da parte della sig.ra Rigali Veronica in Rivadossi.* (Deliberazione n. VI/49068) .... » 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Palù da parte dei signori Pietroboni Renzo e Guarischi Pietro.* (Deliberazione n. VI/49078) .... » 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato - opere esterne da parte della sig.ra Ercoli Marisa.* (Deliberazione n. VI/49076) .... » 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di aree ubicate nei comuni di Carenno e Torre De' Busi dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e valorizzazione di percorsi storici pedonali da parte della comunità montana Valle San Martino.* (Deliberazione n. VI/49079) .... » 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione piazzale-variante da parte della sig.ra Melotti Regina.* (Deliberazione n. VI/49072) .... *Pag.* 58

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Carenno dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale da Carenno Alto a Ca D'Assa e Forcella Bassa - primo lotto da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49270) .... » 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale e ricostruzione rudere da parte del sig. Isonni Mario.* (Deliberazione n. VI/49271) .... » 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale da parte della sig.ra Sonetti Margherita.* (Deliberazione n. VI/49272) .... » 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per drenaggio e sistemazione esterna da parte della sig.ra Capetti Martina.* (Deliberazione n. VI/49273) .... » 70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per recupero edifici esistenti da parte della sig.ra Pini Domenica.* (Deliberazione n. VI/49274) » 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage interrato da parte della sig.ra Bradanini Norina.* (Deliberazione n. VI/49275) .... » 76

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e sistemazione esterna fabbricato esistente da parte della sig.ra Giffalini Angela.* (Deliberazione n. VI/49276) .... » 79

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e rettifica strada esistente da parte del sig. Saligari Alessandro.* (Deliberazione n. VI/49277) ... *Pag.* 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale da parte del sig. Sandro Berneri.* (Deliberazione n. VI/49278) ... » 85

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricati Malga Campolungo-Acquedotto da parte del consorzio forestale «Valle dell'Allione».* (Deliberazione n. VI/49279) ... » 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di area attrezzata-riserva del Giovetto da parte dell'Azienda regionale delle foreste.* (Deliberazione n. VI/49280) ... » 91

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento impianto di illuminazione in loc. Teola da parte della So.L.E. S.p.a.* (Deliberazione n. VI/49281) ... » 94

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sostituzione impianto scioviario «Pian della volpe» da parte della S.I.R. S.n.c.* (Deliberazione n. VI/49282) ... » 97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cancello e manufatto per alloggio servizi tecnologici in loc. Scerizza da parte del sig. Spreafico Giuseppe.* (Deliberazione n. VI/49283) ... » 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento del centro servizi in loc. Sabbionaccio da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49284) ... » 103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione di due fabbricati rustici in loc. Valdajone da parte del sig. Allioni Luigi.* (Deliberazione n. VI/49285) .... *Pag.* 106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento di acquedotto in loc. Lago Palù da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49286) .... » 109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piscina da parte dell'immobiliare Monedil di Zola Aldina & C. S.a.s.* (Deliberazione n. VI/49287) .... » 112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riparazione e consolidamento fabbricato rurale-sistemazione strada, corte e scarico liquami da parte del sig. Minelli Giovanni.* (Deliberazione n. VI/49288) .... » 115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di eletrodotto aereo a 380/220 volt da parte dell'ENEL.* (Deliberazione n. VI/49289) .... » 118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada silvo-pastorale loc. «Iclo» e formazione nuovo tratto di strada da parte del sig. Guizzardi Bortolo Giancarlo e altri.* (Deliberazione n. VI/49290) .... » 121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Temù dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio acquedotto loc. Desert da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49291) .... » 124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione con allargamento di strada vicinale denominata «La presa-Pirondino» da parte della sig.ra Tognela Lidia e altri.* (Deliberazione n. VI/49292) .... » 127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage pertinenziale interrato da parte del sig. Nicoletti Dino.* (Deliberazione n. VI/49293) .... *Pag.* 130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Lanzada e Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento elettrodotto aereo esistente a 15 Kv in loc. Funivia nel comune di Lanzada. Costruzione elettrodotto interrato a 15 Kv e potenziamento elettrodotto aereo a 15 Kv in loc. Entovasco Senevedo-S. Giuseppe da parte dell'ENEL S.p.a. - zona di Sondrio.* (Deliberazione n. VI/49294) .... » 133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di demolizione linea elettrica aerea esistente e posa cavo interrato per linea elettrica a 0,4 Kv da parte dell'ENEL.* (Deliberazione n. VI/49295) .... » 136

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Margherita Staffora dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista di sci da fondo da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49296) .... » 139

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 42848 del 7 maggio 1999 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada e acquedotto in loc. Mola-Cerec da parte del sig. Rocca Costantino».* (Deliberazione n. VI/49297) .... » 142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione porzione di edificio esistente da parte della sig.ra Merlo Maria.* (Deliberazione n. VI/49298) .... » 144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione dissesti idrogeologici su strade esistenti - Calamità naturali del settembre-ottobre 1993 nella provincia di Brescia legge regionale n. 185/1992 - Interventi di completamento nel tratto Bagno-Pradazzo da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49299) » 147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grandola ed Uniti dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un volume tecnico ad uso dissabbiatore da parte del comune di Carlazzo.* (Deliberazione n. VI/49300) .... *Pag.* 150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria strada silvo-pastorale «Ossimo-Balegge-Averta-Mignone» da parte del consorzio forestale Pizzo Camino.* (Deliberazione n. VI/49301) .... » 153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due edifici unifamiliari in loc. Giovenzana da parte della sig.ra Tavola Santina.* (Deliberazione n. VI/49376) .... » 156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada comunale di Montalto tra Malga Pianazzo e Malga Vaccareto da parte dell'amministrazione comunale.* (Deliberazione n. VI/49377) .... » 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di porticato ricovero bestiame Cascina Bruffione Alto da parte del sig. Mora Dino.* (Deliberazione n. VI/49378) .... » 162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione strada comunale in loc. Mezul da parte della sig.ra Violi Mariangela.* (Deliberazione n. VI/49379) .... » 165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada sterrata di collegamento tra area di accatastamento tronchi e mulattiera da parte del sig. Nicolini Giorgio.* (Deliberazione n. VI/49380) .... » 168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per formazione strada di esbosco in loc. Fopel-Fontanelli da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49381) .... » 171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento copertura fabbricato esistente in via S. Nicola e sistemazione terreno da parte dei signori Carzaniga Aldo e Radici Rosa.* (Deliberazione n. VI/49382) .... *Pag.* 174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di casa di civile abitazione in loc. Giovenzana da parte del sig. Tavola Luigi.* (Deliberazione n. VI/49383)............ » 177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di urbanizzazione nel comparto di lottizzazione denominato «P.L. Besa» in loc. Giovenzana da parte del sig. Fumagalli Andrea rappresentante dei lottizzanti.* (Deliberazione n. VI/49384) .... » 180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada rurale in loc. Monte Faeto da parte del consorzio forestale Valle dell'Allione/Azienda regionale foreste.* (Deliberazione n. VI/49385) .... » 183

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in loc. Teggiate da parte dei signori Elena e Massimo De Rocchi.* (Deliberazione n. VI/49386) .... » 186

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di posa canna fumaria e tubi per ventilconvezione e sistemazione esterna per abbattimento barriere architettoniche da parte del sig. Cusini Giovanni.* (Deliberazione n. VI/49387) .... » 189

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso al nucleo abitativo Eira in fraz. Trepalle da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49388) .... » 192

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale-antincendio e conservazione boschiva da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49389) .... » 195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Roncola dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale Roncola Alta - Piazzola da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49390) .... *Pag.* 198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Caldenno da parte della sig.ra Decensi Vincenzina.* (Deliberazione n. VI/49391) .... » 201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di fognatura e posa di serbatoio interrato per g.p.l. da parte dei signori Schiantarelli Antonio e Tiziana.* (Deliberazione n. VI/49392) .... » 204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzano dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a bassa tensione in loc. Monte Croce da parte della soc. ENEL - Divisione distribuzione di Seriate.* (Deliberazione n. VI/49393) .... » 207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre S. Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di acquedotto rurale esistente dalla loc. Corti alle loc. Foppaccia e Venduletto da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49394) .... » 210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tronco di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei fondi siti in loc. Froli-Viez e pavimentazione di alcuni tratti di strada delle Frole da parte della sig.ra Rossi Monica.* (Deliberazione n. VI/49395) .... » 213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola trattorabile in loc. Piscee-Noga da parte della sig.ra Noli Rachele e altri.* (Deliberazione n. VI/49396) .... » 216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossimo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria della strada silvo-pastorale «Ossimo-Balegge-Averta-Mignone» da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49397) .... » 219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo da parte del sig. Pozzi Giuseppe.* (Deliberazione n. VI/49398) .... *Pag.* 222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa serbatoio g.p.l. interrato da parte del sig. Palmieri Nicola.* (Deliberazione n. VI/49399) .... » 225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 Kv in cavo interrato da parte dell'ENEL.* (Deliberazione n. VI/49400) .... » 228

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parcheggi interrati e di superficie di pertinenza ad impianti di risalita e all'Hotel Amerikan da parte del sig. Cusini Donato.* (Deliberazione n. VI/49401) » 231

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione e ripristino mulattiera al servizio della frazione Indovero-Intelco-Alpe Ortighera da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49402) .... » 234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di riqualificazione del ponte esistente sul rio del Foscagno in fraz. Trepalle da parte del comune.* (Deliberazione n. VI/49403) .... » 237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.— *Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e miglioramento strada forestale Monti-Plazza-Case del Termen da parte della comunità montana Alto Sebino.* (Deliberazione n. VI/49404) .... » 240

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cunetta raccolta acque superficiali su tratti delle strade per Val di Sacco e per Frassuolo da parte del consorzio Montano Grosino. (Deliberazione n. VI/48691).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 22.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Grosio SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Consorzio Montano Grosino per la realizzazione di cunetta raccolta acque superficiali su tratti delle strade per Val di Sacco e per Frassuolo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grosio SO fg. 38 mapp. n. 20-23-24 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cunetta raccolta acque superficiali su tratti delle strade per Val di Sacco e per Frassuolo da parte del Consorzio Montano Grosino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 febbraio 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 13 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per attività di ricerca materiale di cava da parte della ditta Vendulee & C. (Deliberazione n. VI/49000).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 16.6.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Campodolcino SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Ditta Vendulee & C. per attività di ricerca materiale di cava;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Campodolcino SO fg. 25 mapp. n. 1, 3 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per attività di ricerca materiale di cava da parte della ditta Vendulee & C.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parziale ricostruzione fabbricato adeguamento igienico-sanitario da parte dei sigg. Corbellini Bruno e Isabella Francesca. (Deliberazione n. VI/49067).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 24.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Porto Valtravaglia (VA), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Corbellini Bruno e Isabella Francesca per la realizzazione di parziale ricostruzione fabbricato adeguamento igienico-sanitario in loc. S. Michele;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Porto Valtravaglia (VA) fg. 5 mapp. n. 2126-3248, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parziale ricostruzione fabbricato adeguamento igienico-sanitario;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di demolizione porzione di autorimessa e costruzione scivolo di accesso da parte del sig. Bormetti Gianvittorio. (Deliberazione n. VI/49069).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 06.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Bormetti Gianvittorio per la realizzazione di demolizione porzione di autorimessa e costruzione scivolo di accesso;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno SO fg. 40 mapp. n. 677 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di demolizione porzione di autorimessa e costruzione scivolo di accesso da parte del Sig. Bormetti Gianvittorio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edificio agricolo e con annessa abitazione da parte della sig.ra Cusini Marietta. (Deliberazione n. VI/49066).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 18.11.99 prot. n. 99-41076 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Cusini Marietta per la realizzazione di edificio agricolo e con annessa abitazione;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno SO fg. 42 mapp. n. 53 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di edificio agricolo con annessa abitazione da parte della sig.ra Cusini Marietta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale uso stalla e fienile da parte del sig. del Fante Dario. (Deliberazione n. VI/49075).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 04.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Campodolcino (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Del Fante Dario per la realizzazione di fabbricato rurale uso stalla e fienile in loc. Alpe Toiana;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Campodolcino (SO) fg. 11 mapp. n. 101-102-103-111, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale uso stalla e fienile;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione mediante piano di recupero da parte dei signori Pedroncelli Andrea, Tavani Savina, Pedroncelli Marisa. (Deliberazione n. VI/49074).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 25.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Madesimo (SO) ,di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Pedroncelli Andrea, Tavani Savina, Pedroncelli Marisa per ristrutturazione mediante piano di recupero in loc. Andossi;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Madesimo (SO) fg. 41 mapp. n. 186, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione mediante piano di recupero;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Certosa di Pavia dall'ambito territoriale n. 10, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collegamento pedonale tra il parcheggio e il piazzale del monumento e la costruzione di un nuovo svincolo stradale da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49077).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 31.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Certosa di Pavia (PV) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di collegamento pedonale tra il parcheggio e il piazzale del monumento e la costruzione di un nuovo svincolo stradale;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Certosa di Pavia (PV) fg. 3 mapp. n. 3-76-77-78, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 10 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collegamento pedonale tra il parcheggio e il piazzale del Monumento e la costruzione di un nuovo svincolo stradale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 10, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione per delimitazione aree di osservazione per il controllo degli ecosistemi di riserva naturale del Giovetto da parte della riserva naturale boschi del Giovetto. (Deliberazione n. VI/49073).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 29.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Borno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Riserva Naturale Boschi del Giovetto per la realizzazione di recinzione per delimitazione aree di osservazione per il controllo degli ecosistemi;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Borno (BS) fg. 6 mapp. n. 75, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione per delimitazione aree di osservazione per il controllo degli ecosistemi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gianico dall'ambito territoriale n. 15, individuato condeliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno da parte della sig.ra Gabrieli Maria Angela.
(Deliberazione n. VI/49071).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 23.12.1999 è pervenuta l'istanza del Comune di Berzo Inferiore (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per adeguamento igienico-sanitario;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 16 mapp. n. 2225, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico-sanitario Malga "Cascinetto";

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico-sanitario Malga Cascinetto da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49070).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 29.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Gianico (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Gabrieli Maria Angela per la realizzazione di muro di sostegno in loc. Prati di Salvano;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Gianico (BS) fg. 1 mapp. n. 1337, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ascensore esterno e tunnel per accesso automezzi da parte della sig.ra Rigali Veronica in Rivadossi. (Deliberazione n. VI/49068).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 14.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Borno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Rigali Veronica in Rivadossi per la realizzazione di ascensore esterno e tunnel per accesso automezzi in loc. Giallo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Borno (BS) fg. 11 mapp. n. 1491-1494-1577, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ascensore esterno e tunnel per accesso automezzi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Palù da parte dei signori Pietroboni Renzo e Guarischi Pietro. (Deliberazione n. VI/49078).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 10.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Pietroboni Renzo e Guarischi Pietro per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne loc. Palu';
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Monno (BS) fg. 6 mapp. n. 94-91-92-93-95-77-78, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in loc. Palù;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato - opere esterne da parte della sig.ra Ercoli Marisa. (Deliberazione n. VI/49076).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 13.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Berzo Inferiore (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Ercoli Marisa per ristrutturazione fabbricato-opere esterne in loc. Camarozzi;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 10 mapp. n. 2096-4810, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato-opere esterne;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Carenno e Torre De' Busi dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e valorizzazione di percorsi storici pedonali da parte della comunità montana Valle San Martino. (Deliberazione n. VI/49079).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 13.12.99 è pervenuta l'istanza dei Comuni di Carenno e Torre dè Busi LC di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana Valle San Martino per il recupero e valorizzazione di percorsi storici pedonali;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate rispettivamente in Comune di Carenno LC fg. 5 mapp. n. 845, 2207, 519, 1197, 1392, in Comune di Torre dè Busi LC fg. 6 mapp. n. 41, 66, 136, 279, 1626, 1651 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e valorizzazione di percorsi storici pedonali e precisamente Sentiero "via del Pertüs", dalla loc. Monte Basso al Passo del Pertüs in Comune di Carenno e "Antica Strada " di Valcava di collegamento alla loc. Piazzolo da parte della Comunita Montana Valle San Martino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione piazzale-variante da parte della sig.ra Melotti Regina. (Deliberazione n. VI/49072).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 11.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Melotti Regina per sistemazione piazzale-variante in loc. Mortirolo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Monno (BS) fg. 5 mapp. n. 17-40, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione piazzale-variante;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Carenno dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale da Carenno Alto a Ca D'Assa e Forcella Bassa - primo lotto da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49270).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 14.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Carenno (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di pista forestale da Carenno Alto a Ca d'Assa e Forcella Bassa-primo lotto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Carenno (LC) fg. 9 mapp. n. 1526-843-3067-2187-772, fg. 8 mapp. 770-161, fg. 5 mapp. 161-779-537-1919-2190-3668-3667-824-679, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale da Carenno Alto a Ca d'Assa e Forcella Bassa – primo lotto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale e ricostruzione rudere da parte del sig. Isonni Mario. (Deliberazione n. VI/49271).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 01.03.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Edolo (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Isonni Mario per ristrutturazione fabbricato rurale e ricostruzione rudere in loc. Coren;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Edolo (BS) fg. 9 mapp. n. 15-12, fg. 44 mapp. 14-4, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale e ricostruzione rudere;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale da parte della sig.ra Sonetti Margherita. (Deliberazione n. VI/49272).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 01.03.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Edolo (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Sonetti Margherita per ristrutturazione fabbricato rurale in loc. Salena;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Edolo (BS) fg. 3 mapp. n. 43, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per drenaggio e sistemazione esterna da parte della sig.ra Capetti Martina. (Deliberazione n. VI/49273).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 04.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Sondalo (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Capetti Martina per la realizzazione di drenaggio e sistemazione esterna in loc. Pra de Sciaga;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Sondalo (SO) fg. 14 mapp. n. 82/2-82/3-83-282-288, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per drenaggio e sistemazione esterna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 , individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per recupero edifici esistenti da parte della sig.ra Pini Domenica. (Deliberazione n. VI/49274).

LA GIUNTA REGIONALE

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 28.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Grosio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Pini Domenica per recupero edifici esistenti in loc. Vermulèra-Valgrosina;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grosio (SO) fg. 8 mapp. n. 32-33, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per recupero edifici esistenti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage interrato da parte della sig.ra Bradanini Norina. (Deliberazione n. VI/49275).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 05.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Valdidentro (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Bradanini Norina per la realizzazione di garage interrato in loc. S.Antonio di Scianno;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Valdidentro (SO) fg. 38 mapp. n. 250, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage interrato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e sistemazione esterna fabbricato esistente da parte della sig.ra Giffalini Angela. (Deliberazione n. VI/49276).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 02.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Tovo di Sant'Agata (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Giffalini Angela per ristrutturazione e sistemazione esterna fabbricato esistente in loc. Lot;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Tovo Sant'Agata (SO) fg. 7 mapp. n. 380, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e sistemazione esterna fabbricato esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e rettifica strada esistente da parte del sig. Saligari Alessandro. (Deliberazione n. VI/49277).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 18.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Grosotto (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Saligari Alessandro per sistemazione e rettifica strada esistente in loc. Luriana;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grosotto (SO) fg. 17 mapp. n. 247-248-276-275-352, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e rettifica strada esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale da parte del sig. Sandro Berneri. (Deliberazione n. VI/49278).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 07.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Corteno Golgi (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Sandro Berneri per ristrutturazione fabbricato rurale in loc. Alpe di Valle;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Corteno Golgi (BS), fg. 7 mapp. n. 96, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricati Malga Campolungo-Acquedotto da parte del consorzio forestale «Valle dell'Allione». (Deliberazione n. VI/49279).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997,, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 18.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Paisco Loveno (BS) ,di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Consorzio Forestale "Valle dell'Allione" per ristrutturazione fabbricati Malga Campolungo-Acquedotto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Paisco Loveno (BS) fg. 35 mapp. n. 82-83-84-85, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricati Malga Campolungo-Acquedotto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di area attrezzata-riserva del Giovetto da parte dell'Azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/49280).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 13.09.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Borno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Azienda Regionale delle Foreste per la realizzazione di area attrezzata-riserva del Giovetto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Borno (BS) fg. 11 mapp. n. 618-619-620-965-966, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di area attrezzata-Riserva del Giovetto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento impianto di illuminazione in loc. Teola da parte della So.L.E. S.p.a. (Deliberazione n. VI/49281).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 10.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della So.l.e.S.p.A. per ampliamento impianto di illuminazione in loc. Teola;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO), fg. 41 mapp. n. 174-247-246-272-248 e 115, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento impianto di illuminazione in loc. Teola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sostituzione impianto scioviario «Pian della volpe» da parte della S.I.R. S.n.c. (Deliberazione n. VI/49282).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 14.12.1999 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della S.I.R. S.n.c. per sostituzione impianto di Galli Edi & C.;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 28 mapp. n. 489-10-11-352-355-356-1031-1038-1056-1057-1058, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sostituzione impianto scioviario "Pian della Volpe";

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cancello e manufatto per alloggio servizi tecnologici in loc. Scerizza da parte del sig. Spreafico Giuseppe. (Deliberazione n. VI/49283).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 31.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Colle Brianza (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Spreafico Giuseppe per la realizzazione di cancello e manufatto per alloggio servizi tecnologici in loc. Scerizza;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Colle Brianza (LC), mapp. n. 75, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cancello e manufatto per alloggio servizi tecnologici in loc. Scerizza;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento del centro servizi in loc. Sabbionaccio da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49284).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 04.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Chiesa in Valamalenco (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per completamento del Centro Servizi in loc. Sabbionaccio;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) fg. 14 mapp. n. 167, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento del Centro Servizi in loc. Sabbionaccio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione di due fabbricati rustici in loc. Valdajone da parte del sig. Allioni Luigi. (Deliberazione n. VI/49285).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 14.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Bienno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Allioni Luigi per riqualificazione di due fabbricati rustici in loc. Valdajone;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Bienno (BS) fg. 1 mapp. n. 1317, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione di due fabbricati rustici in loc. Valdajone;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento di acquedotto in loc. Lago Palù da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49286).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 11.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per rifacimento di acquedotto in loc. Lago Palù;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) fg. 18 mapp. 51-52 - ex 21/b, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento di acquedotto in loc. Lago Palù;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piscina da parte dell'immobiliare Monedil di Zola Aldina & C. S.a.s. (Deliberazione n. VI/49287).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale:

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 04.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Manerba del Garda (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'immobiliare Monedil di Zola Aldina & C. sas per la realizzazione di piscina in loc. Rocca;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Manerba del Garda (BS) fg. 9 mapp. n. 3133, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piscina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riparazione e consolidamento fabbricato rurale-sistemazione strada, corte e scarico liquami da parte del sig. Minelli Giovanni. (Deliberazione n. VI/49288).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 12.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Minelli Giovanni per riparazione e consolidamento fabbricato rurale, sistemazione strada, corte e scarico liquami, loc. Grom con la loc. Ronco;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Monno (BS) fg. 2 mapp. n. 76-78-137, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riparazione e consolidamento fabbricato rurale, sistemazione strada, corte e scarico liquami;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di eletrodotto aereo a 380/220 volt da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/49289).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 26.08.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Esino Lario (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di eletrodotto aereo a 380/220 Volt in loc. Gromeduggio;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Esino Lario (LC), fg. 8-11 mapp. n. 3061-3058-3059-3060-3005-2157-1811-2049-2050-2051, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di eletrodotto aereo a 380/220 Volt;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada silvo-pastorale loc. «Iclo» e formazione nuovo tratto di strada da parte del sig. Guizzardi Bortolo Giancarlo e altri. (Deliberazione n. VI/49290).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 03.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Incudine (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Guizzardi Bortolo Giancarlo ed altri per sistemazione strada silvo-pastorale loc. "Iclo" e formazione nuovo tratto di strada;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Incudine (BS) fg. 23 mapp. n. 87-89-88-14-12-13-15-29-34-37-38-40-42-45-46-49-50-54-57-62-63, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada silvo-pastorale loc. "Iclo" e formazione nuovo tratto di strada;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Temù dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio acquedotto loc. Desert da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49291).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 01.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Temù (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di serbatoio acquedotto in loc. Desert;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Temù fg. 6 mapp. n. 146-175, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio acquedotto loc. Desert;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione con allargamento di strada vicinale denominata «La presa-Pirondino» da parte della sig.ra Tognela Lidia e altri. (Deliberazione n. VI/49292).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 06.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Villa di Tirano (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Tognela Lidia e altri per manutenzione con allargamento di strada vicinale denominata "La Presa-Pirondino";
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Villa di Tirano (SO), fg. 71 mapp. 60-61-63-64-65-66-67-68-93-137-270-271, fg. 72 mapp. n. 44-45-47-48-49-50-80-149-150-153-158-188-189-190, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione con collegamento di strada vicinale denominata "La Presa-Pirondino";

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage pertinenziale interrato da parte del sig. Nicoletti Dino. (Deliberazione n. VI/49293).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 21.01.2000 è pervenuta l'istanza dei Comuni di Lanzada e Chiesa in Valmalenco (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Enel spa zona di Sondrio per potenziamento elettrodotto aereo esistente a 15 kv in loc. Funivia nel comune di Lanzada, costruzione elettrodotto interrato a 15 kv e potenziamento elettrodotto aereo a 15 kv in loc. Entovasco Senevedo-S. Giuseppe;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei Comuni di Lanzada fg. 14 mapp. n. 79-78-74, fg. 15 mapp. 22, fg. 20 mapp. 89-627-2 e Chiesa in Valmalenco fg. 14 mapp. 42-142-176-177-178-179-183-194-197-198-279-282-283-210, fg. 8 mapp. 323, fg. 16 mapp. 271-308, fg. 15 mapp. 860-862-804-360-378-379-380-381-807-38-46-48, fg. 18 mapp. 1-2-3-4-51-36-49-7-42, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; per potenziamento elettrodotto aereo esistente a 15 kv in loc. Funivia nel comune di Lanzada, costruzione elettrodotto interrato a 15 kv e potenziamento elettrodotto aereo a 15 kv in loc. Entovasco Senevedo-S. Giuseppe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Lanzada e Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento elettrodotto aereo esistente a 15 Kv in loc. Funivia nel comune di Lanzada. Costruzione elettrodotto interrato a 15 Kv e potenziamento elettrodotto aereo a 15 Kv in loc. Entovasco Senevedo-S. Giuseppe da parte dell'ENEL S.p.a. - zona di Sondrio. (Deliberazione n. VI/49294).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 17.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Nicoletti Dino per la realizzazione di garage pertinenziale interrato in loc. Pemont;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 29 mapp. n. 201-654-655-656, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage pertinenziale interrato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, l comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di demolizione linea elettrica aerea esistente e posa cavo interrato per linea elettrica a 0,4 Kv da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/49295).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 04.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di opere di demolizione linea elettrica aerea esistente e posa cavo interrato per linea elettrica a 0,4 kv in loc.Li Mina;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 49 mapp. n. 294-343-276-342-350-325-344-278-303-251-254-249-221-216-e tratto di Compart, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di demolizione linea elettrica aerea esistenre e posa cavo interrato per linea elettrica a 0,4 kv;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Margherita Staffora dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista di sci da fondo da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49296).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 06.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Santa Margherita Staffora (PV), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di pista di sci da fondo in loc. Pian del Poggio;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Santa Margherita Staffora (PV), fg. 32 mapp. n. 194 e 291A, fg. 33 mapp. 22-23-24-25-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-71-73-74-75-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-102-103-157-120-158-121-122-146-174-175-147-148-149-150-151-152-153, fg. 34 mapp. 42-45-39-40-41-44, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista di sci da fondo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 42848 del 7 maggio 1999 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada e acquedotto in loc. Mola-Cerec da parte del sig. Rocca Costantino». (Deliberazione n. VI/49297).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42848 del 07.05.99, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata in Comune di Edolo (BS), fg. 14 mapp. 11-12-36-96, fg. 13 mapp. 120-121-133-134, fg. 11 mapp. 16 nonché l'area interessante i tratti di strada comunale di Restone e Cuèl dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della G.R. n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada e acquedotto in loc. Mola-Cerec da parte del Sig. Rocca Costantino;

VISTA la nota del Sig. Costantino Rocca pervenuta in data 23.02.00 prot.reg.le n. 6409, con la quale si chiede la rettifica della suddetta delibera di G.R. n. 42848 del 07.05.99, in quanto erroneamente è stato richiesto lo stralcio del mapp. 134 al posto del mapp. 154 fg. N. 13;

DATO ATTO che il comune con nota n. 673 del 07.02.2000, nel ribadire quanto indicato nella richiesta dell'interessato riguardo all'indicazione errata del mappale, attesta che le opere da realizzarsi rientrano nella fattispecie di cui alla deliberazione di G.R. n. 31898/88;

CONSIDERATO che l'esatta richiesta di stralcio è la seguente "Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo (BS), fg. 14 mapp. 11-12-36-96, fg. 13 mapp. 120-121-133-154, fg. 11 mapp. 16 nonché l'area interessante i tratti di strada comunale di Restone e Cuèl dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada e acquedotto in loc. Mola-Cerec da parte del Sig. Rocca Costantino;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE forme di legge

DELIBERA

1) di rettificare la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 42848 del 07.05.99 stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel Comune di Edolo (BS), fg. 14 mapp. 11-12-36-96, fg. 13 mapp. 120-121-133-154, fg. 11 mapp. 16 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada e acquedotto in loc. Mola-Cerec da parte del Sig. Rocca Costantino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente n.1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione porzione di edificio esistente da parte della sig.ra Merlo Maria. (Deliberazione n. VI/49298).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 06.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Villa di Tirano (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Merlo Maria per ristrutturazione porzione di edificio esistente in loc. Gradesc;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Villa di Tirano (SO) fg. 59 mapp. n. 64, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione porzione di edificio esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione dissesti idrogeologici su strade esistenti - Calamità naturali del settembre-ottobre 1993 nella provincia di Brescia legge regionale n. 185/1992 - Interventi di completamento nel tratto Bagno-Pradazzo da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49299).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 11.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Edolo (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per sistemazione dissesti idrogeologici su strade esistenti – Calamità Naturali del Settembre-Ottobre 1993 nella Provincia di Brescia L. n°. 185/'92. Interventi di completamento nel tratto Bagno-Pradazzo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Edolo (BS), mapp. n. 9-10-11-12-24-28 del fg. 7, mapp. 10-11 del fg. 8 e mapp. 5-9-10-11-14-15-16-21-22-23-24-25-32-33-34-35-36-37-38-39 del fg. 39, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione dissesti idrogeologici su strade esistenti. Calamità Naturali del Settembre-Ottobre 1993 nella Provincia di Brescia L.n°. 185/'92. Interventi di completamento nel tratto Bagno-Pradazzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grandola ed Uniti dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un volume tecnico ad uso dissabbiatore da parte del comune di Carlazzo. (Deliberazione n. VI/49300).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 20.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Carlazzo (CO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune di Carlazzo per la realizzazione di un volume tecnico ad uso dissabbiatore;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grandola ed Uniti (CO) fg. 6 mapp. n. 3460, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un volume tecnico ad uso dissabbiatore da parte del Comune di Carlazzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria strada silvo-pastorale «Ossimo-Balegge-Averta-Mignone» da parte del consorzio forestale Pizzo Camino. (Deliberazione n. VI/49301).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 02.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Borno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Consorzio Forestale Pizzo Camino per manutenzione straordinaria strada silvo-pastorale "Ossimo-Balegge-Averta-Mignone";
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Borno (BS) fg. 1 mapp. n. 2808-2806-2805-2800-1817, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria strada silvo-pastorale "Ossimo-Balegge-Averta-Mignone";

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due edifici unifamiliari in loc. Giovenzana da parte della sig.ra Tavola Santina. (Deliberazione n. VI/49376).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 30.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Colle Brianza (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Tavola Santina per la realizzazione di due edifici unifamiliari in loc. Giovenzana;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Colle Brianza (LC), mapp. n. 1239/c e 1214/c, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due edifici unifamiliari in loc. Giovenzana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada comunale di Montalto tra Malga Pianazzo e Malga Vaccareto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/49377).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 27.1.2000 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Amministrazione Comunale di Esine per sistemazione strada comunale di Montalto tra Malga Pianazzo e Malga Vaccareto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Esine BS fg. 18 mapp. n. 2787, 2788, 2163, 3190, 2739, 3189, 2165, fg. 23 mapp. n. 2161, 2985, 2160 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada comunale di Montalto tra Malga Pianazzo e Malga Vaccareto da parte dell'Amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di porticato ricovero bestiame Cascina Bruffione Alto da parte del sig. Mora Dino. (Deliberazione n. VI/49378).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 07.07.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Bagolino (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Freddi Dante per la realizzazione di porticato ricovero bestiame cascina Bruffione Alto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Bagolino (BS), FG. 3 mapp. n. 9240, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di porticato ricovero bestiame Cascina Bruffione Alto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione strada comunale in loc. Mezul da parte della sig.ra Violi Mariangela. (Deliberazione n. VI/49379).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 08.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Incudine (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Violi Mariangela per lavori di manutenzione strada comunale in loc. Mezul;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Incudine (BS) fg. 2 mapp. n. 27-22-9-23, fg. 3 mapp. 104-92-107-74-65-66-77, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione strada comunale in loc. Mezul;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada sterrata di collegamento tra area di accatastamento tronchi e mulattiera da parte del sig. Nicolini Giorgio. (Deliberazione n. VI/49380).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 08.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Bagolino (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig.Nicolini Giorgio per la realizzazione di strada sterrata di collegamento tra area di accatastamento tronchi e mulattiera in loc. Balotto Basso;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata, a condizione che la larghezza della strada sia contenuta a mt. 3.00 e il taglio delle alberature sia limitato allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Bagolino (BS) fg. 10 mapp. n. 12224 e 12225, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada sterrata di collegamento area di accatastamento tronchi e mulattiera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per formazione strada di esbosco in loc. Fopel-Fontanelli da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49381).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 27.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Artogne (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per formazione strada di esbosco in loc. Fopel-Fontanelli;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Artogne (BS), fg. 13-14 senza numero di particella e porzioni dei mapp. 3704 (fg.13) - 2810 (fg.13) – 2775 (fg. 13) –2773 (fg.13) – 2037 (fg.13) – 2036 (fg.13-fg.14) – 2031 (fg. 13-fg.14) – 3007 (fg.13-fg.14) – 4009 (fg. 14) – 3003 (fg. 14) e 4014 (fg. 14) per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per formazione strada di esbosco in loc. Fopel-Fontanelli;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento copertura fabbricato esistente in via S. Nicola e sistemazione terreno da parte dei signori Carzaniga Aldo e Radici Rosa. (Deliberazione n. VI/49382).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 30.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Colle Brianza (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Carzaniga Aldo e Radici Rosa per ampliamento copertura fabbricato esistente in Via S.Nicola e sistemazione terreno;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Colle Brianza (LC), mapp. n. 822, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento copertura fabbricato esistente in Via S. Nicola e sistemazione terreno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di casa di civile abitazione in loc. Giovenzana da parte del sig. Tavola Luigi. (Deliberazione n. VI/49383).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 23.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Colle Brianza (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Tavola Luigi per la realizzazione di casa di civile abitazione in loc. Giovenzana;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Colle Brianza (LC) fg. 4 mapp. n. 144 (già 144/a), per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di casa di civile abitazione in loc. Giovenzana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di urbanizzazione nel comparto di lottizzazione denominato «P.L. Besa» in loc. Giovenzana da parte del sig. Fumagalli Andrea rappresentante dei lottizzanti. (Deliberazione n. VI/49384).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 30.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Colle Brianza (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Fumagalli Andrea rappresentante dei lottizzanti per opere di urbanizzazione nel comparto di lottizzazione denominato "P.L. Besa" in loc. Giovenzana;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Colle Brianza (LC), a parte dei mapp. 164-160-873-147-866-145-290-1353-1575-1576-1574-431-291-143-1520-1471-869-1214-152-144-871-870-1530-126-851, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di urbanizzazione nel comparto di lottizzazione denominato "P.L. Besa" in loc. Giovenzana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada rurale in loc. Monte Faeto da parte del consorzio forestale Valle dell'Allione/Azienda regionale foreste. (Deliberazione n. VI/49385).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 07.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Edolo (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Consorzio Forestale Valle dell'Allione/Azienda Regionale Foreste per sistemazione strada rurale in loc. Monte Faeto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Edolo (BS) fg. 101 mapp. n. 50, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada rurale in loc. Monte Faeto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in loc. Teggiate da parte dei signori Elena e Massimo De Rocchi. (Deliberazione n. VI/49386).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 01.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Madesimo (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Elena e Massimo De Rocchi per ristrutturazione fabbricato in loc. Teggiate;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Madesimo (SO) fg. 38 mapp. n. 357-358-783, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in loc. Teggiate;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di posa canna fumaria e tubi per ventilconvezione e sistemazione esterna per abbattimento barriere architettoniche da parte del sig. Cusini Giovanni. (Deliberazione n. VI/49387).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 04.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Cusini Giovanni per posa canna fumaria e tubi per ventilconvezione e sistemazione esterna per abbattimento barriere architettoniche;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 40 mapp. n. 595 e 96, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa canna fumaria e tubi per ventilconvezione e sistemazione esterna per abbattimento barriere architettoniche;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso al nucleo abitativo Eira in fraz. Trepalle da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49388).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 02.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di strada di accesso al nucleo abitativo Eira in frazione Trepalle;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 32 mapp. n. 461-650-648-455, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso al nucleo abitativo in frazione Trepalle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale-antincendio e conservazione boschiva da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49389).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 15.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Ardenno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di strada forestale-antincendio e conservazione boschiva;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Ardenno (SO) fg. 7 mapp. n. 40-23-25-28-30-16-18-19-20-21, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale-antincendio e conservazione boschiva;

di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Roncola dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale Roncola Alta - Piazzola da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49390).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 29.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Roncola (BG), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per la realizzazione di pista forestale Roncola alta-Piazzola;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;.

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Roncola (BG) fg. 4 mapp. n. 399-396-375-393-373-398-392, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale Roncola alta-Piazzola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Caldenno da parte della sig.ra Decensi Vincenzina. (Deliberazione n. VI/49391).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 19.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Berbenno di Valtellina (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Decensi Vincenzina per ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Caldenno;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Berbenno di Valtellina (SO) fg. 4 mapp. n. 101-12-16-17-19, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Caldenno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di fognatura e posa di serbatoio interrato per g.p.l. da parte dei sigg. Schiantarelli Antonio e Tiziana. (Deliberazione n. VI/49392).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 09.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Tirano (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dei Sigg. Schiantarelli Antonio e Tiziana per la realizzazione di impianto di fognatura e posa di serbatoio interrato per GPL in loc. Trivigno;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Tirano (SO) fg. 71 mapp. n. 11 e 136, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di fognatura e posa di serbatoio interrato per GPL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzano dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a bassa tensione in loc. Monte Croce da parte della soc. ENEL - Divisione distribuzione di Seriate. (Deliberazione n. VI/49393).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 27.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Bianzano (BG), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Soc. Enel divisione distribuzione di Seriate per la realizzazione di linea elettrica a bassa tensione in loc. Monte Croce;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Bianzano (BG), mapp. n. 1455, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a bassa tensione in loc. Monte Croce;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre S. Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di acquedotto rurale esistente dalla loc. Corti alle loc. Foppaccia e Venduletto da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49394).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 20.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Torre di S.Maria (SO) ,di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per ampliamento di acquedotto rurale esistente dalla loc. Corti alle loc. Foppaccia e Venduletto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Torre di S. Maria (SO) fg. 29 mapp. 1, fg. 26 mapp. n. 225-93-94-232-100-105-112-113-118, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di acquedotto rurale esistente dalla loc. Corti alle loc. Foppaccia e Venduletto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tronco di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei fondi siti in loc. Froli-Viez e pavimentazione di alcuni tratti di strada delle Frole da parte della sig.ra Rossi Monica. (Deliberazione n. VI/49395).

LA GIUNTA REGIONALE

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 28.12.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Rossi Monica per la realizzazione di tronco di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei fondi siti in loc. Froli-Viez e pavimentazione di alcuni tratti di strada delle Frole;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Mazzo di Valtellina (SO) fg. 10 mapp. n. 566-619-538-532-539-573-834-839, fg. 13 mapp. 258-234-235-236-238, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tronco di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei fondi siti in loc. Froli-Viez e pavimentazione di alcuni tratti di strada delle Frole;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 , individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola trattorabile in loc. Piscee-Noga da parte della sig.ra Noli Rachele e altri. (Deliberazione n. VI/49396).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 30.11.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Lovero (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Sig.ra Noli Rachele e altri per la realizzazione di strada agricola trattorabile in loc. Piscee-Nora;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Lovero (SO) fg. 25 mapp. n. 408-417-423-426-427-428-429-430-330-331-332-333-327-334-433-336-337-338, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agricola trattorabile in loc. Piscee-Noga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossimo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria della strada silvo-pastorale «Ossimo-Balegge-Averta-Mignone» da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49397).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 09.09.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Ossimo (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per manutenzione straordinaria della strada silvo-pastorale "Ossimo-Balegge-Averta-Mignone;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Ossimo (BS) fg. 6 mapp. n. 6144-5400, fg. 11 mapp. 5395-5394-5368-5127 fg. 10 mapp. 189, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria della strada silvo-pastorale "Ossimo-Balegge-Averta-Mignone";

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo da parte del sig. Pozzi Giuseppe. (Deliberazione n. VI/49398).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 14.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Tovo di Sant'Agata SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del sig. Pozzi Giuseppe per la realizzazione di fabbricato agricolo;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Tovo di Sant'Agata SO fg. 7 mapp. n. 114, 118, 340, 341, 342 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo da parte del sig. Pozzi Giuseppe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa serbatoio g.p.l. interrato da parte del sig. Palmieri Nicola. (Deliberazione n. VI/49399).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 28.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Teglio SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del sig. Palmieri Nicola per posa serbatoio GPL interrato;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Teglio SO fg. 9 mapp. n. 152 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa serbatoio GPL interrato da parte del sig. Palmieri Nicola;

di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 Kv in cavo interrato da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/49400).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 31.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Grosotto (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 kv in cavo interrato in loc. Fontane Irola;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Grosotto (SO) fg. 43 mapp. n. 101, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 kv in cavo interrato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parcheggi interrati e di superficie di pertinenza ad impianti di risalita e all'Hotel Amerikan da parte del sig. Cusini Donato. (Deliberazione n. VI/49401).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 07.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Sig. Cusini Donato per la realizzazione di parcheggi interrati e di superficie di pertinenza ad impianti di risalita e all'Hotel Amerikan in loc. Florin;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 40 mapp. n. 233-1161-1163-210, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parcheggi interrati e di superficie di pertinenza ad impianti di risalita e all'Hotel Amerikan;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione e ripristino mulattiera al servizio della frazione Indovero-Intelco-Alpe Ortighera da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49402).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 03.01.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Casargo (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per lavori di manutenzione e ripristino mulattiera al servizio della frazione Indovero-Intelco-Alpe Ortighera;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Casargo (LC) fg. 5 mapp. n. 4240-4102-5293-4101-4097-5292-5065-4098-4099-4106-4107-4108-4075-5069-4114-4063-4033, fg. 14 allegato D mapp. 4062-4061-4056-4043-5372-4057-4058-4031-5053-4032-4535-4039-5184, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione e ripristino mulattiera della frazione Indovero-Intelco-Alpe Ortighera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di riqualificazione del ponte esistente sul rio del Foscagno in fraz. Trepalle da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49403).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del

Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 01.02.2000 è pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per opere di riqualificazione del ponte sul Rio del Foscagno in fraz. Trepalle;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 53 mapp. n. 20-44-19-17-16-62-65-13-10-76-9-7-12, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di riqualificazione del ponte esistente sul Rio del Foscagno in fraz. Trepallle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e miglioramento strada forestale Monti-Plazza-Case del Termen da parte della comunità montana Alto Sebino. (Deliberazione n. VI/49404).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 21.10.99 è pervenuta l'istanza del Comune di Rogno BG di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana Alto Sebino per la manutenzione e miglioramento strada forestale Monti-Plazza-Case del Termen;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Rogno BG fg. 8 mapp. n. 1758, fg. 2 mapp. n. 301, fg. 7 mapp. n. 1259, fg. 4 mapp. n. 96, 79, 323, 81, 80, 83, 93, 43, 82, 87, 85, 2833, 2832, 2831, 35, 7, 39, 10, fg. 3 mapp. n. 8, 11, fg. 1 mapp. n. 1, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e miglioramento strada forestale Monti-Plazza-Case del Termen da parte della Comunità Montana Alto Sebino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 2000

Il segretario: SALA

00A5054

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651538/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 508.000
- semestrale ... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 416.000
- semestrale ... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 115.500
- semestrale ... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 107.000
- semestrale ... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 273.000
- semestrale ... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 106.000
- semestrale ... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 267.000
- semestrale ... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.097.000
- semestrale ... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 982.000
- semestrale ... L. 520.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 3 0 0 1 2 8 0 0 0 *

L. 22.500